

Con gli stipendi di Gennaio 2022 si è provveduto all'applicazione della riforma fiscale definita dalla legge di bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30.12.2021).

Le aliquote Irpef e le detrazioni da lavoro dipendente sono state aggiornate secondo i nuovi scaglioni come riportati nelle tabelle che seguono.

Per quanto riguarda il trattamento integrativo **“BONUS IRPEF”** la riforma ha previsto :

- per dipendenti/co.co.co./borsisti con reddito fiscale complessivo inferiore a 15.000 euro continua ad essere riconosciuto anche nel 2022 il trattamento integrativo di 1.200 euro (100 €/ mese);
- per dipendenti/co.co.co./borsisti con reddito fiscale complessivo tra i 15.000 e i 28.000 euro il “bonus fiscale” viene riconosciuto, fino a un massimo di 1.200 euro (100 euro/mese) a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all’imposta lorda:
 - detrazioni per i carichi di famiglia;
 - detrazioni per i redditi da lavoro;
 - detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021;
 - detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Tenuto conto di quanto sopra, per i redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro, il bonus continuerà ad essere erogato solo ed esclusivamente a coloro che hanno IRPEF lorda inferiore alla somma delle detrazioni carichi di famiglia e detrazioni lavoro dipendente.

Qualora i dipendenti, cui il “bonus Irpef” continuasse ad essere riconosciuto dalla procedura stipendiale, ritenessero di non averne diritto, potranno rinunciarvi inserendo l’opzione dal portale del dipendente.

L’ulteriore detrazione di cui all’art. 2 del DL 3/2020 prevista per i redditi da 28.000 a 40.000 euro è stata soppressa.

Si rammenta infine che, come già comunicato, in seguito all’entrata in vigore dell’assegno unico e universale (che verrà pagato direttamente dall’INPS su richiesta degli interessati) **dal 01/03/2022** non verranno più erogati:

- gli assegni familiari;
- le detrazioni per figli minori di 21 anni;
- le detrazioni per figli con disabilità senza limiti di età.

Saranno invece mantenute le detrazioni fiscali non comprese nell’assegno unico e universale:

- per i figli a carico con età superiore ai 21 anni non disabili;
- per il coniuge a carico;
- per agli altri familiari a carico.

NUOVI SCAGLIONI E DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE LEGGE 234/2021

Scaglioni IRPEF 2022	Aliquota IRPEF 2022
fino a 15.000 euro	23 per cento
da 15.001 fino a 28.000 euro	25 per cento
da 28.001 fino a 50.000 euro	35 per cento
oltre 50.000 euro	43 per cento

Reddito complessivo annuo	Detrazione annua e modalità di calcolo
Fino a 15.000 euro	1.880,00 euro - la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; per rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro
Da 15.000,01 euro e fino a 28.000,00 euro	$1910 + 1190 \times [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$
Da 28.000,01 euro e fino a 50.000,00 euro	$1910 \times [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
Da 50.000,01 euro	0

E' stato previsto un correttivo, da applicare a fine anno o in caso di cessazione, per la fascia di reddito dai 25.000 ai 35.000 euro per cui la detrazione IRPEF viene aumentata di 65 euro.